



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

N° 149/20 del 17/11/2020

Oggetto: SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PISA CAUSA RG N. 1771/2006.
ONORARI COMPETENZE AVV. LUIGI GUCCINELLI. ADEMPIMENTI.

Servizio proponente: 60.2 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI

IL DIRETTORE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 "*Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n.26 e in particolare l'articolo 10 della L.R. n.32/2002, come modificato dall'articolo 2 della L.R. n.26/2008, che prevede l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n.47/R recante "*Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n.32*", e ss.mm.ii;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 67 del 5 ottobre 2018 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- Viste le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 50/2005 e 11/2006, con cui l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Pisa affidava all'Avv. Luigi Guccinelli l'incarico legale per il recupero del credito vantato nei confronti di INAIL, della GL. GEREAL s.r.l. e della GRANDI LAVORI FICONSIT SPA per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite nell'immobile di via Paradisa - Pisa, utilizzato come residenza studentesca, a seguito del subentro di detta Azienda Regionale nel contratto di locazione stipulato tra INAIL e GLF GEREAL s.r.l. in sostituzione di quest'ultima ed in qualità di conduttore;
- Atteso che l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Pisa, proponeva nell'anno 2006, ricorso ex art. 447 bis c.p.c. avverso INAIL, GLF GEREAL s.r.l., GRANDI LAVORI FICONSIT SPA, per ottenere il rimborso delle spese sostenute dal 2000 al 2005 per manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile di Via Paradisa per un importo di Euro 663.164,79 con interessi legali e rivalutazione monetaria fino al saldo effettivo;
- Preso atto della Determinazione n. 382/2006 con cui il Direttore dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Pisa disponeva il pagamento in favore dell'Avv. Guccinelli dell'importo di Euro 5.261,30 (comprensiva di IVA e CAP) in relazione alla predisposizione del ricorso e costituzione in giudizio, in conformità al progetto di notula prot. n. 7146/2006;
- Atteso che l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana è subentrata alla citata Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Pisa ai sensi della L.R.T. n. 32/2002 ss. mm. ii.;
- Richiamato il proprio Provvedimento n. 155/16 del 10/06/2016 con il quale, sulla scorta di ulteriore progetto di notula da parte del suddetto legale relativo all'attività di rappresentanza e difesa posta in essere a seguito della costituzione in giudizio, afferente alla causa di cui trattasi, prot. n. 3812/2016, conservato in atti, per una spesa ammontante a Euro 2.672,00 IVA e CPA inclusi, veniva disposta la liquidazione all'Avv. Guccinelli dell'importo di Euro 2.672,00 IVA e CPA;

- Preso atto che con sentenza n. 834/2020 del Tribunale di Pisa pubblicata il 25/09/2020 R.G. n. 1771/2006 il Giudice ha accolto il ricorso ex art. 447 bis c.p.c. proposto dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Pisa e condannato a titolo di risarcimento danni ex art. 1218 c.c., la società GRANDI LAVORI FICONSIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 663.164,79, oltre interessi e respinto la domanda svolta in via riconvenzionale da GRANDI LAVORI FICONSIT SPA condannando altresì la medesima a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, dell'importo di Euro 20.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori come per legge;
- Considerato che la sentenza in parola, sebbene non siano ancora spirati i termini per la proposizione di appello, è provvisoriamente esecutiva tra le parti a norma dell'art. 282 c.p.c.;
- Preso atto che, a seguito degli adempimenti preliminari finalizzati a dare esecuzione alla sentenza di cui sopra posti in essere dal legale dell'Azienda, è emerso che la società GRANDI LAVORI FICONSIT SPA è sottoposta a procedura concorsuale art. 160 L. Fall. di concordato pieno liquidatorio giusto decreto n. 48 del 12/7/2018 Tribunale di Roma;
- Considerato che l'assoggettamento della società GRANDI LAVORI FICONSIT SPA alla suddetta procedura concorsuale è elemento destinato ad influire sull'effettivo conseguimento in tempi brevi da parte dell'Azienda del pagamento delle somme a vario titolo liquidate nella sentenza di cui trattasi, comprese quindi le spese legali, in termini quantitativi, in ragione delle disposizioni vigenti per tale tipologia di procedura concorsuale che escludono la soddisfazione integrale degli stessi creditori privilegiati e fissano nel 20% il tetto massimo per i creditori chirografari;
- Considerato altresì come il concordato preventivo sia una procedura che si articola in una molteplicità di adempimenti ed attività che, per la natura intrinseca della procedura stessa e della quantità di soggetti a vario titolo coinvolti, a partire dai creditori, che ne dilatano i tempi di espletamento ben oltre quelli fissati espressamente dalla legge;
- Ritenuto come le considerazioni sopra esposte costituiscano un quadro argomentativo sufficiente e idoneo ad escludere che l'Azienda possa conseguire in tempi brevi una qualche soddisfazione del proprio credito vantato nei confronti della società GRANDI LAVORI FICONSIT SPA, comprese le somme destinate a remunerare l'Avv. Guccinelli per le prestazioni rese a proprio favore nell'ambito del procedimento di primo grado;
- Rilevata pertanto l'opportunità di procedere alla corresponsione al suddetto professionista di una quota parte del compenso ad esso dovuto quale residua sottraendo dall'importo liquidato in sentenza (€ 20.000,00) i due pagamenti a titolo di acconto effettuati in precedenza (complessivi € 7.933,30), in attesa che trovi definizione l'insinuazione dell'Azienda nel concordato della società GRANDI LAVORI FICONSIT SPA, per la quale l'Azienda ha conferito mandato all'Avvocatura Regionale;
- Preso atto della notula inviata dall'Avv. Luigi Guccinelli per la corresponsione degli onorari, spese e accessori di legge Prot. Az. N. 0033330/20 del 10/11/2020 dell'importo di Euro 6.000,00 (euro seimila/00) oltre IVA e CAP e così per un importo complessivo pari ad Euro 7.612,80 (euro settemilaseicentododici/80);
- Ritenuto, pertanto, di dover procedere al pagamento delle somma di Euro 6.000,00 (euro seimila/00) oltre IVA e CAP per un totale complessivo di Euro 6.412,80 (euro seimilaquattrocentododici/80) al netto della ritenuta d'acconto quale compenso residuo dovuto all'Avv. Luigi Guccinelli;
- Considerato che il predetto pagamento viene disposto nelle more della definizione dell'insinuazione dell'Azienda nella procedura di concordato preventivo della società GRANDI LAVORI FICONSIT SPA e del conseguente soddisfacimento delle proprie pretese creditorie che l'Azienda stessa potrà conseguire in tale ambito, con la

conseguenza che dalla somma che essa dovesse ottenere a titolo di rimborso spese legali e che dovrebbe essere versata al proprio legale, sarà detratto l'importo di questo e dei precedenti pagamenti eseguiti a favore del medesimo;

- Dato atto infine che l'onere di cui al presente provvedimento, pari a Euro 6.000,00 (euro seimila/00) oltre IVA e CAP, vale a dire pari a complessivi Euro 7.612,80 (euro settemilaseicentododici/80) è previsto nel Bilancio di Esercizio 2020;

DISPONE

1. Di prendere atto della sentenza n. 834/2020 del Tribunale di Pisa pubblicata il 25/09/2020 R.G. n. 1771/2006 con la quale il Giudice ha accolto il ricorso ex art. 447 bis c.p.c. proposto dall' Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Pisa e condannato a titolo di risarcimento danni ex art. 1218 c.c., la società GRANDI LAVORI FICONSIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 663.164,79, oltre interessi e respinto la domanda svolta in via riconvenzionale da GRANDI LAVORI FICONSIT SPA, condannando altresì la medesima a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, dell'importo di Euro 20.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori come per legge;
2. Di prendere altresì atto che la società GRANDI LAVORI FICONSIT SPA è sottoposta a procedura concorsuale ex art. 160 L.Fall. di concordato pieno liquidatorio, giusto decreto n. 48 del 12/7/2018 Tribunale di Roma;
3. Di procedere, per le motivazioni esposte in narrativa, al pagamento a favore dell'Avv. Luigi Guccinelli del Foro di Pisa della somma di Euro 6.000,00 (euro seimila/00) per onorari e diritti oltre IVA e CAP per un totale di Euro 7.612,80 (euro settemilaseicentododici/80) che, al netto della ritenuta d'acconto, risultano pari a Euro 6.412,80 (euro seimilaquattrocentododici/80), quale quota parte del compenso professionale ad esso dovuto per le prestazioni rese a favore dell'Azienda nell'ambito del procedimento in questione e in attesa che trovi definizione l'insinuazione dell'Azienda nel concordato della società GRANDI LAVORI FICONSIT SPA;
4. Di dare atto che il predetto pagamento viene disposto nelle more della definizione dell'insinuazione dell'Azienda nella procedura di concordato preventivo della società GRANDI LAVORI FICONSIT SPA e del conseguente soddisfacimento delle proprie pretese creditorie che l'Azienda stessa potrà conseguire in tale ambito, con la conseguenza che dalla somma che essa dovesse ottenere a titolo di rimborso spese legali e che dovrebbe essere versata al proprio legale, sarà detratto l'importo di questo e dei precedenti pagamenti eseguiti a favore del medesimo;
5. Di dare atto che la spesa di cui al presente Provvedimento, per l'importo complessivo di Euro 7.612,80 (euro settemilaseicentododici/80) è prevista nel Bilancio di Esercizio 2020 e si riferisce ai seguenti conti e centri di costo:
 - Conto di generale: Codice 20198 "Fondo contenziosi e spese legali"
 - Centro di costo: Gen. 1001 "Costi Generali ARDSU Toscana"
6. Di assicurare la pubblicità integrale del presente atto mediante la pubblicazione sull'Albo online dell'Azienda.

Il Direttore
Dott. Francesco Piarulli
firmato digitalmente*